

Codice A2001C

D.D. 10 novembre 2021, n. 277

D.Lgs. 42/2004 - Accordo tra Regione Piemonte, Ministero della Cultura-Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e Ministero della Cultura-Archivio di Stato di Torino per il trasferimento e l'utilizzo dell'Archivio della Soprintendenza Beni Librari della Regione Piemonte, per la definizione di modalità di condivisione dei progetti riguardanti beni archivistici e librari attivati d



ATTO DD 277/A2001C/2021

DEL 10/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

OGGETTO: D.Lgs. 42/2004 - Accordo tra Regione Piemonte, Ministero della Cultura-Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e Ministero della Cultura-Archivio di Stato di Torino per il trasferimento e l'utilizzo dell'Archivio della Soprintendenza Beni Librari della Regione Piemonte, per la definizione di modalità di condivisione dei progetti riguardanti beni archivistici e librari attivati dalle istituzioni culturali piemontesi con il sostegno economico della Regione Piemonte e per l'avvio di buone pratiche. Approvazione dello schema di accordo

Premesso che:

la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, organo periferico del Ministero della Cultura, provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici e librari nel territorio di competenza anche avvalendosi del personale delle Biblioteche statali e degli archivi di Stato operanti nel territorio della regione;

l'Archivio di Stato di Torino provvede alla conservazione della documentazione statale, unitaria e preunitaria, conserva gli archivi notarili anteriori agli ultimi cento anni e gli archivi degli enti ecclesiastici e delle corporazioni religiose soppresse, i cui beni vennero confiscati dallo Stato; può ricevere in deposito archivi degli enti pubblici (regioni, province, comuni, enti pubblici non territoriali) e archivi privati (di famiglie, personali, di impresa, di istituzioni);

la Direzione regionale Cultura e Commercio (nel prosieguo Regione), ha avuto tra i propri fini istituzionali, in forza delle funzioni trasferite alla Regione Piemonte dall'art. 8 del D.P.R. del 14/01/1972, n. 3 e fino all'entrata in vigore della legge 6 agosto 2015, n. 125, la tutela di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, ed assicura la

promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" (nel prosieguo Codice), anche attraverso il sostegno a progetti realizzati in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per la catalogazione dei beni culturali presenti sul territorio.

Considerato che

dal 2015 è stato avviato il confronto tra la Soprintendenza Archivistica del Piemonte e della Valle d'Aosta e la Regione Piemonte - Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, al fine di definire l'utilizzo e la collocazione dell'archivio della Soprintendenza Beni Librari regionale, inerente le funzioni trasferite alla Regione Piemonte dall'art. 8 del D.P.R. del 14/01/1972, n. 3, successivamente attribuite alla Regione Piemonte dal Codice e ora di competenza del Ministero ai sensi della l. 125/2015;

la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e la Regione Piemonte hanno riconosciuto l'utilità di concordare le modalità di scambio di informazioni relative a progetti che prevedono l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni archivistici e bibliografici di valore culturale realizzati da istituzioni pubbliche e private anche con il sostegno di contributi regionali, anche al fine di permettere il rilascio di parere preventivo o dell'autorizzazione statale allo svolgimento dei progetti nei casi questa sia prevista dalla normativa, nonché l'avvio di buone pratiche condivise;

alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento la Regione Piemonte intende instaurare un rapporto di collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e l'Archivio di Stato di Torino al fine di definire l'utilizzo e la collocazione dell'archivio della Soprintendenza Beni Librari regionale, di concordare le modalità di scambio di informazioni relative a progetti che prevedono l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni archivistici e bibliografici di valore culturale realizzati da istituzioni pubbliche e private anche con il sostegno di contributi regionali, nonché l'avvio di buone pratiche condivise.

Il trasloco dell'archivio della Soprintendenza Beni Librari regionale dalla sede dell'Archivio regionale (via Sospello 211 – Torino) all'Archivio di Stato di Torino è a carico della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 all'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura";
- vista la legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in

materia di rifiuti e di emissioni industriali", articolo 16 comma 1-sexies;

- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e smi;
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e s.m.i., e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- visto il D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021

DETERMINA

- di instaurare un rapporto di collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e l'Archivio di Stato di Torino al fine di definire l'utilizzo e la collocazione dell'archivio della Soprintendenza Beni Librari regionale, di concordare le modalità di scambio di informazioni relative a progetti che prevedono l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni archivistici e bibliografici di valore culturale realizzati da istituzioni pubbliche e private anche con il sostegno di contributi regionali, nonché l'avvio di buone pratiche condivise;

- di approvare l'accordo tra la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, l'Archivio di Stato di Torino e la Regione Piemonte, il cui schema è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, poiché il trasloco dell'archivio della Soprintendenza Beni Librari regionale dalla sede dell'Archivio regionale (via Sospello 211 – Torino) all'Archivio di Stato di Torino è a carico della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23, lettera d) del D.lgs. n. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e
archivistici, editoria ed istituti culturali)
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Allegato

ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO E L'UTILIZZO DELL'ARCHIVIO DELLA
SOPRINTENDENZA BENI LIBRARI DELLA REGIONE PIEMONTE, PER LA
DEFINIZIONE DI MODALITA' DI CONDIVISIONE DEI PROGETTI RIGUARDANTI
BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI ATTIVATI DALLE ISTITUZIONI CULTURALI
PIEMONTESI CON IL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA REGIONE PIEMONTE E
PER L'AVVIO DI BUONE PRATICHE

ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

TRA

MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta

E

MINISTERO DELLA CULTURA
Archivio di Stato di Torino

E

REGIONE PIEMONTE
Assessorato Cultura, Turismo e Commercio
Direzione Cultura e Commercio

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (nel prosieguo Codice) e in particolare:

- l'art. 5 comma 1 prevede che le Regioni, nonché i Comuni, le Città Metropolitane e le Province cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del Codice; al comma 5 prevede che gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
- l'art. 17 prevede che il Ministero, con il concorso delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività, attraverso l'individuazione di metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
- l'art. 112 prevede che lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura (art. 101), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice;
- l'art. 118 dispone che il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzino, promuovano e sostengano, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 all'art. 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*) la quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

vista la legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", articolo 16 comma 1-sexies;

vista la l.r. 01/08/2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura"

PREMESSO CHE

La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, organo periferico del Ministero della Cultura, provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici e librari nel territorio di competenza anche avvalendosi del personale delle Biblioteche statali e degli archivi di Stato operanti nel territorio della regione;

l'Archivio di Stato di Torino provvede alla conservazione della documentazione statale, unitaria e preunitaria, conserva gli archivi notarili anteriori agli ultimi cento anni e gli archivi degli enti ecclesiastici e delle corporazioni religiose soppresse, i cui beni vennero confiscati dallo Stato; può ricevere in deposito archivi degli enti pubblici (regioni, province, comuni, enti pubblici non territoriali) e archivi privati (di famiglie, personali, di impresa, di istituzioni);

l'Assessorato Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte - Direzione Cultura e Commercio (nel prosieguo Regione), ha avuto tra i propri fini istituzionali, fino all'entrata in vigore della legge 6 agosto 2015, n. 125, la tutela di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, ed assicura la promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 112 del Codice, anche attraverso il sostegno a progetti realizzati in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per la catalogazione dei beni culturali presenti sul territorio;

CONSIDERATO CHE

dal 2015 è stato avviato il confronto tra la Soprintendenza Archivistica del Piemonte e della Valle d'Aosta e la Regione Piemonte - Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, al fine di definire l'utilizzo e la collocazione dell'archivio della Soprintendenza Beni Librari regionale, inerente le funzioni trasferite alla Regione Piemonte dall'art. 8 del D.P.R. del 14/01/1972, n. 3, successivamente attribuite alla Regione Piemonte dal Codice e ora di competenza del Ministero ai sensi della l. 125/2015;

la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e la Regione Piemonte hanno riconosciuto l'utilità di concordare le modalità di scambio di informazioni relative a progetti che prevedono l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni archivistici e bibliografici di valore culturale realizzati da istituzioni pubbliche e private anche con il sostegno di contributi regionali, anche al fine di permettere il rilascio di parere preventivo o dell'autorizzazione statale allo svolgimento dei progetti nei casi questa sia prevista dalla normativa, nonché l'avvio di buone pratiche condivise;

QUANTO SOPRA PREMESSO

la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, rappresentata dal Soprintendente *ad interim*,

l'Archivio di Stato di Torino, rappresentato dal Direttore *pro tempore*,.....

la Regione Piemonte rappresentata dal Dirigente *pro tempore* del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, Direzione Cultura e Commercio,

CONCORDANO

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, in quanto ne rappresentano le finalità cooperative e gli obiettivi comuni da realizzare.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina, nello spirito di reciproca collaborazione, le modalità di utilizzo e la collocazione dell'archivio della Soprintendenza Beni Librari regionale, inerente le funzioni trasferite alla Regione Piemonte dall'art. 8 del D.P.R. del 14/01/1972, n. 3, successivamente attribuite alla Regione Piemonte dal Codice, le modalità di scambio di informazioni relative a progetti che prevedono l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni archivistici e bibliografici di valore culturale realizzati da istituzioni pubbliche e private anche con il sostegno di contributi regionali, al fine di permettere il rilascio di parere preventivo o dell'autorizzazione statale allo svolgimento dei progetti nei casi questa sia prevista dalla legge, nonché l'avvio di interventi finalizzati alla definizione di buone pratiche.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione e impegni delle parti

1. La Regione Piemonte si impegna a concordare con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta il trasferimento dell'archivio e dei relativi strumenti di corredo (inventari, elenchi di consistenza e ogni altro strumento utile a

consentire l'accesso alla documentazione) della Soprintendenza Beni Librari regionale, inerente le funzioni trasferite alla Regione Piemonte dall'art. 8 del D.P.R. del 14/01/1972, n. 3, successivamente attribuite alla Regione Piemonte dal Codice, presso l'Archivio di Stato di Torino. Il deposito dell'archivio della Soprintendenza Beni Librari regionale avviene a titolo gratuito.

2. La Regione Piemonte si impegna a richiedere agli enti pubblici e privati, proprietari di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice, che presentano domanda di contributo per la realizzazione di progetti che prevedono l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni archivistici e bibliografici di valore culturale:

- in fase di domanda/presentazione piano di attività, copia della richiesta di parere preventivo o autorizzazione agli interventi inviata alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta;

- in fase di rendicontazione, copia del parere preventivo o autorizzazione all'intervento rilasciata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

3. La Regione Piemonte si impegna, ai sensi dell'art. 9 bis del Codice, a informare gli enti pubblici e privati richiedenti contributo che la gestione degli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, è affidata secondo le rispettive competenze, ad archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, come definito dal Ministero ai fini dell'iscrizione agli elenchi dei professionisti dei beni culturali.

4. La Regione Piemonte si impegna a trasmettere alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta l'elenco degli enti pubblici e privati che annualmente presentano domanda di contributo per la realizzazione di progetti che prevedono l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni archivistici e bibliografici di valore culturale.

5. L'Archivio di Stato di Torino si impegna ad accettare il deposito dell'archivio della Soprintendenza Beni Librari regionale a titolo gratuito e a permettere alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e alla Regione Piemonte, l'accesso senza limitazioni, durante l'orario di apertura e previo congruo preavviso, alla documentazione depositata per la consultazione e l'estrazione di copie, secondo modalità da concordarsi di volta in volta.

6. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta si impegna a sostenere le spese necessarie per il trasloco dell'archivio della Soprintendenza Beni Librari regionale dalla sede dell'Archivio regionale (via Sospello 211 – Torino) all'Archivio di Stato di Torino.

7. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta si impegna a comunicare alla Regione Piemonte l'elenco delle autorizzazioni rilasciate agli enti pubblici e privati che annualmente presentano domanda di contributo alla Regione Piemonte per la realizzazione di progetti che prevedono l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni archivistici e bibliografici di valore culturale.

8. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta si impegna a comunicare alla Regione Piemonte le successive modifiche alla normativa riguardante la tutela dei beni archivistici e bibliografici di interesse culturale.

Articolo 4. Attività di formazione e collaborazione

Ai fini di migliorare e coordinare le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale sul territorio regionale, le parti collaborano per l'individuazione di interventi informativi, formativi e partecipativi a favore degli archivisti e bibliotecari delle biblioteche pubbliche e private piemontesi.

A tal fine è costituita una Commissione, composta da due funzionari della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e due funzionari della Regione Piemonte, che potrà riunirsi, a richiesta di una delle parti, per confrontarsi al fine di coordinare le attività e avviare percorsi di formazione condivisi. I componenti la Commissione potranno essere individuati di volta in volta, secondo gli argomenti da trattare, e la Commissione potrà invitare a partecipare ai suoi incontri rappresentanti degli archivi e biblioteche piemontesi.

Nell'ambito di dette attività, al fine di migliorare l'azione amministrativa, potranno essere promosse buone pratiche di collaborazione fra gli archivi e le biblioteche, nonché definiti accordi e protocolli d'intesa fra Regione Piemonte, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta ed Enti in merito ad alcuni iter autorizzativi e procedurali.

Articolo 5 – Attività di valorizzazione

La Regione Piemonte, nell'ambito di quanto previsto dalla propria normativa, al fine di promuovere la conservazione e valorizzazione di beni archivistici e bibliografici di interesse culturale conservati da istituzioni culturali piemontesi, può realizzare attività culturali, anche in collaborazione con altri enti, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela dei beni culturali e si impegna a darne comunicazione alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Articolo 6 – Rapporti economici

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le parti. Ciascuna parte provvede all'attuazione di quanto previsto nell'ambito delle attività istituzionali/progettuali proprie.

Articolo 7 – Referenti

I referenti per l'attuazione del presente protocollo d'intesa sono:

- per la Regione Piemonte: Assessorato Cultura, Turismo e Commercio - Direzione Cultura e Commercio, il Dirigente *pro tempore* del Settore Promozione dei Beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali;
- per il Ministero della Cultura: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta e Archivio di Stato di Torino, il Direttore *pro tempore*;

Articolo 8 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha una durata di anni 10 (dieci) con decorrenza stabilita dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza il presente accordo può essere rinnovato, previa intesa tra le parti, anche attraverso scambio di lettere, entro il termine di sei mesi prima della scadenza.

Articolo 9 - Recesso dall'accordo

Le Parti, qualora venga meno l'interesse comune di cui alle premesse, previo preavviso motivato di almeno tre mesi, hanno il diritto di recedere dal presente accordo.

Articolo 10 - Tutela della Privacy e modalità di accesso ai dati personali

Le Parti si impegnano a:

- Rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali e osservare le modalità di trattamento dei dati previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- Far svolgere il trattamento dei dati al proprio personale specificatamente incaricato, adottando le misure organizzative e di sicurezza imposte dalle vigenti disposizioni in materia;
- Garantire le condizioni di riservatezza e di sicurezza, anche attraverso la distribuzione agli utenti autorizzati di chiavi d'accesso personalizzate.

Articolo 11 - Contenzioso

Per qualsiasi contestazione o vertenza sorta tra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, che non sarà possibile risolvere in spirito di conciliazione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 12 – Registrazione

Il presente accordo, redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B del D.P.R. 642/1972 è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente accordo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – titolo I del T.U. del DPR 26.04.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato DPR n. 131/1986.

Articolo 13 - Rinvii e norme

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Il presente atto, composto di ____ pagine, viene letto e sottoscritto digitalmente dalle Parti per accettazione.

Per la Regione Piemonte

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
PROMOZIONE DEI BENI LIBRARI E
ARCHIVISTICI, EDITORIA ED ISTITUTI
CULTURALI -
DIREZIONE REGIONALE
CULTURA E COMMERCIO
.....

**Per l'Archivio di Stato
e
per la Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica del Piemonte e della Valle
d'Aosta**

IL DIRETTORE
.....